

PROTOCOLLO H - Gestione dei Flussi Informativi

Periodici e *Ad Hoc* (*Whistleblowing*)

Rif. Art. 6, co. 2-*bis*, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Rev.	Natura della revisione	Data delibera CdA
00	Prima emissione	25/02/2026
01	[...]	[...]

INDICE

CAPITOLO I - Scopo	3
CAPITOLO II – Flussi Informativi Ad Hoc (Whistleblowing)	3
2.1 Definizioni.....	3
2.2 Contenuto della Segnalazione e modalità di trasmissione	4
2.2.1 VIOLAZIONI 231	4
2.2.2 VIOLAZIONI UE.....	5
2.3 Gestione del Canale di Segnalazione Interna	6
2.3.1 Ricezione della Segnalazione	6
2.3.2 Esame preliminare della Segnalazione	6
2.3.3 Accertamento	6
2.4 Gestione del Canale di segnalazione esterna.....	7
2.5 Tutele del Segnalante	8
2.5.1 Divieto di atti ritorsivi	8
2.5.2 Riservatezza dell'identità del Segnalante.....	8
2.5.3 Limitazioni di responsabilità.....	9
2.5.4 Perdita delle tutele.....	9
2.6 Norme comportamentali.....	9

CAPITOLO I - Scopo

Il D.lgs. 231/01 contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l'istituzione di (i) obblighi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché (ii) canali interni che consentano di segnalare violazioni di disposizioni dell'Unione Europea (compresa la violazione di misure restrittive dell'UE) e/o nazionali in grado di ledere un interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo. In tale ottica, vengono previsti:

- A. Flussi Informativi Ad Hoc**, aventi per oggetto specifici eventi, episodici e occasionali, che devono essere immediatamente resi noti, in quanto indicativi di anomalie e criticità che possono determinare (o hanno determinato) condotte illecite rilevanti ai sensi del Diritto UE, del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello (*Whistleblowing*).
- B. Flussi Informativi Periodici**, aventi per oggetto dati e informazioni che devono essere periodicamente comunicati all'OdV, in quanto rilevanti per monitorare l'evoluzione dell'attività aziendale e identificare eventuali indici di anomalia nel sistema dei presidi e dei controlli.

Il presente **Protocollo H** regola, pertanto, nell'ambito dell'attività svolta da Forall Confezioni S.p.A. ("Società" o "Forall"), il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento dei Flussi Informativi Ad Hoc e Periodici.

CAPITOLO II – Flussi Informativi Ad Hoc (*Whistleblowing*)

Come rilevato nel Paragrafo 1.4.5 della Parte Generale del Modello, la Società è destinataria delle disposizioni contenute nel Decreto Whistleblowing, essendosi dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e avendo impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. La Società è pertanto tenuta ad applicare uno specifico regime di obblighi e tutele che, *inter alia*, consenta a determinati soggetti di segnalare (i) eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello, attraverso un canale interno di segnalazione e (ii) violazioni del diritto dell'Unione Europea attraverso un canale interno, esterno o tramite divulgazione pubblica.

2.1 Definizioni

Di seguito vengono fornite alcune definizioni che consentano ai Destinatari di familiarizzare con i macro-concetti inerenti ai Flussi Informativi Ad Hoc.

Segnalante	Tutti coloro che sono autorizzati a presentare Segnalazioni ai sensi dell'Art. 3, co. 3 del Decreto Whistleblowing. Rientrano in tale categoria: i lavoratori dipendenti e autonomi, i liberi professionisti e consulenti, i lavoratori e collaboratori che forniscono beni o servizi alla Società, i volontari, i tirocinanti, i soci, le persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo, le persone il cui rapporto di lavoro con la Società è terminato e i candidati in vista di un'assunzione.
Gestore delle Segnalazioni	Il soggetto deputato (i) a ricevere la Segnalazione trasmessa dai Segnalanti attraverso il canale di segnalazione interna e (ii) a verificarne l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza.
Segnalazione	Qualsiasi informazione riguardante una Violazione già commessa o una

PROTOCOLLO H

Gestione dei Flussi Informativi Periodici e *Ad Hoc* (*Whistleblowing*)

	Violazione in procinto di essere perpetrata (sulla base di fondati sospetti).
Segnalazione Anonima	Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate e non sono individuabili in modo univoco.
Segnalazione Circostanziata	Segnalazione in cui la descrizione della Violazione è resa con un grado di dettaglio sufficiente per verificare la fondatezza della Segnalazione.
Segnalazione non Inerente	Segnalazione avente per oggetto questioni diverse dalle Violazioni (es., rimostranze di carattere personale, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra colleghi, etc.) o eseguita da soggetti diversi dal Segnalante.
Violazioni 231	Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e comportamenti contrari ai principi e alle norme contenute nel Modello.
Violazioni UE	1. illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 del Decreto Whistleblowing (in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; <u>sicurezza e conformità dei prodotti</u>; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; <u>protezione dei consumatori</u>; tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, violazione delle misure restrittive dell'UE). 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE), come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea. 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza, <u>aiuti di Stato</u> e imposta sulle imprese; 4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

2.2 Contenuto della Segnalazione e modalità di trasmissione

La Segnalazione deve contenere, se applicabili al caso concreto, i seguenti elementi: **(A)** dati identificativi del Segnalante, se non eseguita in forma anonima; **(B)** descrizione dell'evento e quindi: (i) tipo di comportamento, data e luogo dell'accaduto, parti coinvolte; (ii) indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga; (iii) indicazione del modo in cui il Segnalante è venuto a conoscenza del fatto; (iv) esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi; (v) se il Segnalante ha già segnalato il problema e, nel caso, a quale funzione o responsabile; (vi) la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto; (vii) ulteriori informazioni ritenute rilevanti dal Segnalante.

Le modalità di trasmissione della Segnalazione variano a seconda che quest'ultima abbia per oggetto una Violazione 231 o una Violazione UE.

2.2.1 VIOLAZIONI 231

Qualora un Destinatario venga a conoscenza di una Violazione 231, è incoraggiato a riferirla tempestivamente al Gestore della Segnalazione attraverso una delle seguenti modalità operative, che costituiscono il **Canale Interno di Segnalazione** istituito dalla Società a tale scopo:

A. in forma scritta: la Segnalazione potrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Avv. Cristian Lorenzin, c/o Studio Legale Indaco, Piazza Pontelandolfo n. 104, 36100 Vicenza. Il Segnalante dovrà inserire la Segnalazione in due buste chiuse, includendo nella prima i propri dati identificativi (la procedura di segnalazione non anonima è infatti preferibile, in virtù della maggior facilità di accertamento della Violazione) e nella seconda l'oggetto della Segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la dicitura "*riservata al Gestore della Segnalazione*".

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida Anac e dalla Guida operativa per gli enti privati di Confindustria, Forall ha quindi deciso di non ricorrere (almeno in fase di prima applicazione) a una piattaforma on-line come Canale di Segnalazione interna.

B. in forma orale: la Segnalazione potrà essere comunicata attraverso la seguente linea telefonica non registrata 0444.525344 (utenza attiva nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00) o, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione.

2.2.2 VIOLAZIONI UE

Qualora un Destinatario venga a conoscenza di una **Violazione UE**, è incoraggiato a riferirla tempestivamente, ricorrendo - nell'ordine di priorità di seguito specificato - ai seguenti canali di segnalazione:

A. Canale di Segnalazione Interna

In via preferenziale, la Segnalazione dovrà essere trasmessa ricorrendo al Canale di Segnalazione Interna descritto nel Paragrafo 2.2.1.

B. Canale di Segnalazione Esterna

In via subordinata, il Segnalante potrà effettuare la Segnalazione all'ANAC se: (i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale di segnalazione interna o, se prevista, non è stata attivata, o, se attivata, non è conforme alle prescrizioni del Decreto Whistleblowing, in quanto inidonea a garantire la riservatezza del Segnalante o della Segnalazione; (ii) la segnalazione non ha avuto seguito, in quanto il Gestore della Segnalazione non ha intrapreso alcuna attività in merito entro i termini previsti dal Decreto Whistleblowing; (iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione attraverso il canale interno, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni; (iv) ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La segnalazione all'ANAC potrà avvenire:

- ❖ **in forma scritta**, mediante la relativa piattaforma informatica istituita dall'ANAC;
- ❖ **in forma orale**, attraverso un servizio telefonico con operatori o incontri diretti con funzionari dell'ANAC.

C. Divulgazione Pubblica

In via residuale, la Segnalazione potrà essere effettuata attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, quali ad esempio la stampa e i social network (YouTube, Facebook, Twitter, ecc.), ma solo se (i) si sia previamente utilizzato il canale di segnalazione interna o esterna, ma non sia stato dato seguito alla Segnalazione; (ii) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un

pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) non sono stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di tali sistemi.

2.3 Gestione del Canale di Segnalazione Interna

La Società ha individuato come Gestore del canale di segnalazione interna l'Avv. Cristian Lorenzin, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC, secondo le quali *“nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta.*

⚠ Il Gestore della Segnalazione è l'unico soggetto che può ricevere la Segnalazione e compiere le attività necessarie a darvi seguito. Pertanto, nell'ipotesi in cui un diverso soggetto interno riceva per errore la Segnalazione dovrà trasmetterla al Gestore della Segnalazione entro sette giorni.

2.3.1 Ricezione della Segnalazione

Nel caso in cui il Segnalante utilizzi il canale di comunicazione in forma scritta (*i.e.*, posta ordinaria), il Gestore della Segnalazione provvede ad archiviare la Segnalazione ricevuta in un apposito luogo protetto da adeguate misure fisiche di sicurezza, informando entro 7 giorni il Segnalante dell'avvenuta ricezione della Segnalazione, salva l'impossibilità di interagire con quest'ultimo (*i.e.*, Segnalazione Anonima). In caso di utilizzo del canale in forma orale (*i.e.*, linea telefonica non registrata o incontro diretto), il Gestore della Segnalazione provvede a redigere, rispettivamente, un resoconto del messaggio telefonico ricevuto, o un verbale dell'incontro tenutosi.

2.3.2 Esame preliminare della Segnalazione

Completata la fase relativa alla ricezione della Segnalazione, il Gestore condurrà un esame preliminare della stessa per valutare che sia:

- A. Inerente:** e, quindi, che il Segnalante sia uno dei soggetti legittimati a effettuare la Segnalazione ai sensi del presente Protocollo e che l'oggetto della stessa riguardi una Violazione. Nel caso in cui la Segnalazione venga valutata come non Inerente (es., rimostranze di carattere personale, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra colleghi, etc.), la stessa potrà essere gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate da Forall per tali violazioni (*i.e.*, Codice Etico), dandone comunicazione al Segnalante.
- B. Circostanziata:** e, quindi, che la Segnalazione contenga almeno (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione; (ii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

⚠ Nel caso in cui la Segnalazione risulti non Inerente o non Circostanziata, il Gestore della Segnalazione procederà a trasmetterla al competente soggetto/ufficio interno della Società che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. La Società potrà comunque valutare di mantenere riservata l'identità del segnalante anche se la Segnalazione non è qualificabile come *whistleblowing*.

2.3.3 Accertamento

Completata la fase relativa all'esame preliminare della Segnalazione e alla sua ammissibilità e procedibilità, il Gestore della Segnalazione dovrà eseguire tutti gli accertamenti e le valutazioni necessarie per verificare la fondatezza o meno dei fatti segnalati, esaminando la documentazione e/o le informazioni ricevute, coinvolgendo

altre funzioni aziendali o soggetti specializzati esterni (cui dovranno essere estesi i doveri di confidenzialità previsti dal Decreto Whistleblowing), svolgendo audizione di soggetti interni/esterni all'apparato aziendale.

All'esito di questa fase di accertamento ed entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione dovrà comunicare al Segnalante, alternativamente:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni a supporto;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti, prestando sempre la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante; Nel caso in cui si renda necessario, il Gestore della Segnalazione trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della Segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una Segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Gestore della Segnalazione fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona Segnalante;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere, riservandosi di informarlo in merito al successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione.

2.4 Gestione del Canale di segnalazione esterna

Per quanto attiene le Segnalazioni effettuate attraverso il canale esterno all'ANAC, (i) *se tramite piattaforma*, i dati trasmessi vengono crittografati e i dati del Segnalante oscurati e segregati in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore dell'ANAC. È inoltre istituita la figura del Custode delle identità che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'Ufficio Whistleblowing interno ad ANAC, permette di accedere all'identità del Segnalante (la quale tuttavia non è nota al custode stesso); (ii) *se oralmente*, l'operatore inserisce la segnalazione telefonica nella piattaforma ANAC insieme al file audio della registrazione.

L'Ufficio Istruttore di ANAC può valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, prevedendo anche la possibilità di integrazione istruttoria, ove necessario, tramite il canale dedicato. Qualora la Segnalazione non sia dichiarata inammissibile, l'ufficio può trasmettere la Segnalazione e la documentazione allegata agli uffici di vigilanza dell'Autorità competenti per materia. Se le Segnalazioni ricevute riguardano, invece, violazioni che non rientrano nella competenza di ANAC, l'Ufficio istruttore deve provvedere a inviare la relativa segnalazione all'autorità amministrativa competente oppure all'autorità giudiziaria (in caso di illeciti penali o erariali). Di tale trasmissione deve essere informato il Segnalante. L'autorità che riceve la segnalazione, a sua volta, sarà tenuta a svolgere l'istruttoria, garantendo la riservatezza circa l'identità del Segnalante e degli eventuali soggetti coinvolti.

In ogni caso, l'Ufficio, entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al Segnalante: (i) l'archiviazione predisposta o che intende predisporre; (ii) la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare; (iii) l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o l'attività che quest'ultimo intende svolgere. Infine, laddove nei termini di cui sopra l'Ufficio non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della Segnalazione, ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica al Segnalante l'esito finale della gestione della Segnalazione, che può consistere nell'archiviazione, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

2.5 Tutele del Segnalante

Il Segnalante è tutelato da un triplice sistema di protezioni, che si estrinseca:

- nel divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- nell'obbligo di riservatezza della sua identità e delle informazioni trasmesse;
- nella limitazione della sua responsabilità per la diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Godono delle medesime tutele anche: (i) le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo (c.d. facilitatori); (ii) le altre persone che sono collegate al Segnalante che potrebbero subire ritorsioni nel contesto lavorativo, come i colleghi che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado.

2.5.1 Divieto di atti ritorsivi

La Società assume tutte le cautele necessarie al fine di garantire i Segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati alla Segnalazione effettuata, come per esempio: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Gli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto sono affetti da nullità. Chi, nella sua qualità di Segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata, dovrà segnalare l'abuso all'OdV.

2.5.2 Riservatezza dell'identità del Segnalante

La Società assicura l'assoluta riservatezza e anonimato - se del caso - dell'identità del Segnalante (che non potrà essere rivelata senza il suo consenso espresso, se non alle figure competenti e autorizzate dalla legge), nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Ogni Segnalazione verrà trattata nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, in conformità ai seguenti principi: (i) trasparenza: ai possibili interessati verrà consegnata *ex ante* un'ideale informativa sul trattamento dei dati personali; (ii) limitazione delle finalità: le Segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse; (iii) minimizzazione dei dati: i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica Segnalazione verranno prontamente cancellati; (iv) limitazione della conservazione: le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito della procedura.

2.5.3 Limitazioni di responsabilità

Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere dei seguenti illeciti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

2.5.4 Perdita delle tutele

Tale regime di tutele si applica a condizione che (i) il Segnalante, al momento della Segnalazione, avesse “fondato motivo” di ritenere veritiere le informazioni segnalate; (ii) la Violazione segnalata rientri tra quelle indicate nella relativa definizione; (iii) il Segnalante rientri tra le figure indicate nella relativa definizione; (iv) la Segnalazione sia effettuata attraverso il corretto canale di segnalazione. Il Segnalante perde inoltre la protezione: (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe tali ipotesi, al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

2.6 Norme comportamentali

I Destinatari coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività di segnalazione di Violazioni sono tenuti ad osservare le norme di condotta esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Attività da fare	Attività da <u>NON</u> fare
☒ Segnalare ogni condotta illecita rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del diritto UE, oppure violazione del Modello.	☒ <u>Non</u> violare le misure di tutela del Segnalante.
☒ Utilizzare i canali di segnalazione implementati dalla Società ai soli fini di cui al presente Protocollo.	☒ <u>Non</u> trasmettere Segnalazioni non Inerenti, non Circostanziate o infondate.

[...]